



COMUNICATO UFFICIALE N. 148 **Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 136/AA al n. 140/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 870 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe ZIPPO e della società A.S.D. ALBANOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE ZIPPO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Albanova Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Albanova Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Ferdinando Amato De Serpis, nonché per aver consentito, o comunque non impedito che lo stesso calciatore prendesse parte nella fila della squadra schierata dalla A.S.D. Albanova Calcio alla gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Albanova Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Luca Tagliafierro nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Albanova Calcio in occasione quantomeno della gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16;

A.S.D. ALBANOVA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale sono stati posti in essere, dal proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Giuseppe Zippo e dai Sig.ri Luca Tagliafierro e Ferdinando Amato De Serpis, gli atti ed i comportamenti contestati nel citato provvedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe ZIPPO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALBANOVA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ZIPPO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. ALBANOVA CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 137/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 895 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano NAPOLITANO, Stefano D'APOLITO, Salvatore D'AVANZO e della società A.S.D. ATLETICO BAIANO 2021, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO NAPOLITANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Baiano 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Baiano 2021, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Salvatore D'Avanzo; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, la partecipazione dello stesso nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Baiano 2021 alla gara Atletico Baiano 2021 – Real Sasso '12 del 20.3.2022 valevole per il Campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

STEFANO D'APOLITO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico Baiano 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Baiano 2021 in occasione della gara Atletico Baiano 2021 – Real Sasso '12 del 20.3.2022 valevole per il Campionato di Seconda Categoria nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Salvatore D'Avanzo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

SALVATORE D'AVANZO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Baiano 2021, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; per avere lo stesso preso parte nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Baiano 2021 alla gara valevole per il Campionato di Seconda

Categoria Atletico Baiano 2021 – Real Sasso '12 del 20.3.2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

A.S.D. ATLETICO BAIANO 2021, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano NAPOLITANO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO BAIANO 2021 e dai Sig.ri Stefano D'APOLITO e Salvatore D'AVANZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano NAPOLITANO, di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano D'APOLITO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore D'AVANZO, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. ATLETICO BAIANO 2021;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 26 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Carlo BRICOLA, Marco BALBI e della società U.S.D. BOLZATENESE VIRTUS, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO BRICOLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della U.S.D. Bolzatenese Virtus, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver consentito che il sig. Marco Balbi (nato il 15.5.1981), calciatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata, partecipasse alle gare A.C.D. Mele 1983 – U.S.D. Bolzatenese Virtus del 21.5.2022 ed U.S.D. Bolzatenese Virtus – A.S.D. Begato calcio 2013 del 28.5.2022, valevoli per il girone D del campionato Regionale Liguria di Seconda Categoria, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e più in particolare in assenza dell'attestazione "Return to Play";

MARCO BALBI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Bolzatenese Virtus, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, in relazione all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver partecipato, alle gare A.C.D. Mele 1983 – U.S.D. Bolzatenese Virtus del 21.5.2022 ed U.S.D. Bolzatenese Virtus – A.S.D. Begato calcio 2013 del 28.5.2022, valevoli per il girone D del campionato Regionale Liguria di Seconda Categoria, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva prescritti per i calciatori che abbiano compiuto i 40 anni di età e, pertanto, in assenza della necessaria attestazione "Return to Play";

U.S.D. BOLZATENESE VIRTUS, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo BRICOLA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. BOLZATENESE VIRTUS e dal Sig. Marco BALBI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Carlo BRICOLA, di giornate 1 (una) di squalifica per il Sig. Marco BALBI e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. BOLZATENESE VIRTUS;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 16 pfi 22-23 adottato nei confronti della società A.S. PRAESE 1945, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S. PRAESE 1945, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento e in relazione al disposto di cui all'art. 6, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, poiché alcuni propri tesserati rimasti non identificati, in occasione della gara CELLE RIVIERA CALCIO – PRAESE 1945 disputata in data 23.04.22 e valevole per il Girone B del Campionato Juniores U19 Savona, arrecavano danneggiamenti all'impianto sportivo (Stadio "OLMO -FERRO") teatro dell'evento e, nello specifico, danni alle porte degli spogliatoi e alle paratie della panchina dedicata alla squadra ospite;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni Battista CAVIGLIA, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S. PRAESE 1945;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S. PRAESE 1945;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 140/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 894 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Federica TIZZANO, Bruno Antonio GADALETA, Marco Salvatore CANTONE, Andrea CRISPINO e della società A.S.D. G.T. 10 PALLA AL CENTRO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICA TIZZANO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Sig.ri Andrea Crispino e Marco Salvatore Cantone nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l'utilizzo in occasione delle seguenti gare, tutte valide per il Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale e precisamente il calciatore Sig. Andrea Crispino nella gara ASD Oasi Giovani Carinola - ASD G.T. 10 Palla al Centro del 19/12/2021 ed il calciatore Sig. Marco Salvatore Cantone nella gara ASD Caianello – ASD G.T. 10 Palla al Centro del 26/03/2022 nonché per aver consentito e/o comunque non impedito ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

BRUNO ANTONIO GADALETA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato con la società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro in occasione della gara ASD Oasi Giovani Carinola – GT 10 Palla al Centro del 19/12/2021 valevole per il Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Andrea Crispino attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MARCO SALVATORE CANTONE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32,

comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro alla gara valevole per il Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, ASD Caianello – ASD G.T. 10 Palla al Centro del 26/03/2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ANDREA CRISPINO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro alla gara valevole per il Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale ASD Oasi Giovani Carinola – GT 10 Palla al Centro del 19/12/2021 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

A.S.D. G.T. 10 PALLA AL CENTRO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Federica TIZZANO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. G.T. 10 PALLA AL CENTRO e dai Sig.ri Bruno Antonio GADALETA, Marco Salvatore CANTONE e Andrea CRISPINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Federica TIZZANO, di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno Antonio GADALETA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Marco Salvatore CANTONE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea CRISPINO, di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato Under 15 per la società A.S.D. G.T. 10 PALLA AL CENTRO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina